

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4383

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIA

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di incentivi per il reclutamento, di benefici in favore del personale del comparto difesa e sicurezza e di sostegno delle associazioni d'arma

*Presentata il 25 maggio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il passaggio dalla coscrizione obbligatoria ad un sistema di reclutamento professionale ha determinato un importante processo di ristrutturazione e riforma delle Forze armate che, per molti aspetti, ha migliorato la loro capacità operativa.

I nostri soldati, al servizio della difesa e della sicurezza di tutti i cittadini (in Italia e all'estero), hanno sempre dato prova di professionalità e coraggio, indipendentemente dalla loro provenienza geografica, ma difendendo l'intera Nazione, con estremo sacrificio, onorabilità e sulla base di criteri di specializzazione che nulla hanno a che vedere con logiche territoriali.

Con la presente proposta di legge si vuole dare, nel rispetto dei principi di uniformità e parità di trattamento propri dell'esercito, un giusto e doveroso riconoscimento, anche sociale, ai tanti giovani che ogni giorno rischiano la vita per la difesa di un unico tricolore, attraverso misure intese innanzitutto a valorizzare l'esperienza militare.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: *a)* divieto di discriminazione in materia di concessione di benefici agli appartenenti alle Forze armate (in particolare si sottolinea che la residenza anagrafica non deve

costituire titolo preferenziale); *b*) definizione dei titoli di preferenza ai fini del reclutamento da parte del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa e sentite le Commissioni parlamentari competenti; *c*) istituzione di una riserva di mobilitazione per i casi di calamità naturale per il personale attualmente in congedo ma già incorporato nei reparti alpini o in altri reparti specializzati; *d*) istituzione di brevetti che riconoscano le competenze acquisite dai militari e valorizzino le specificità e il possesso di particolari requisiti psico-fisici, di moralità e di servizio.

L'articolo 2 prevede forme di incentivi per tutti gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza senza limitazioni per unità di appartenenza e luogo di residenza. Il comma 2, in particolare, concede alle regioni e agli enti locali la facoltà di ricono-

scere eventuali benefici agli appartenenti alle Forze armate che prestano servizio nei rispettivi territori, anche in ragione della particolare natura del rapporto di servizio contratto e della disciplina che esso comporta. Al fine di assicurare trattamenti uniformi sull'intero territorio nazionale, è previsto, altresì, che sia la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a disciplinare i criteri e le modalità di concessione e di accesso alle agevolazioni (comma 3).

L'articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo di 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2012, destinato alle associazioni d'arma riconosciute dal Ministero della difesa, per lo sviluppo delle attività associative previste dai rispettivi statuti, anche al fine di incentivare il reclutamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 88 è inserito il seguente:

« ART. 88-bis. — *(Divieto di discriminazione in materia di concessione di benefici).* — 1. In materia di concessione di benefici è vietata ogni forma di discriminazione tra gli appartenenti alle Forze armate.

2. Il requisito della residenza non costituisce, in alcun caso, titolo preferenziale »;

b) dopo l'articolo 635 è inserito il seguente:

« ART. 635-bis. — *(Titoli preferenziali ai fini del reclutamento).* — 1. Il Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con proprio decreto, da emanare sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce l'elenco dei brevetti, dei titoli, degli attestati e delle abilitazioni in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine o di altri reparti specializzati costituenti titolo di preferenza, in ragione dell'attività svolta, nei concorsi per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata nelle Forze armate.

2. I titoli di preferenza di cui al comma 1 devono essere posseduti in data anteriore a quella della pubblicazione del bando di concorso »;

c) all'articolo 637, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. La residenza in un determinato territorio non costituisce in alcun caso titolo preferenziale »;

d) nella sezione I del capo VII del titolo II del libro quarto, dopo l'articolo 699 è aggiunto il seguente:

« ART. 699-bis. — (*Riserva*). — 1. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma prefissata di un anno, in possesso dei brevetti istituiti ai sensi dell'articolo 718-bis, già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine o altri reparti specializzati, possono, a domanda, entrare a far parte di un'apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali di protezione civile delle regioni eventualmente colpite da disastro.

2. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età »;

e) nel capo I titolo III del libro quarto, dopo l'articolo 718 è aggiunto il seguente:

« ART. 718-bis. — (*Brevetti militari*). — 1. Il Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, istituisce, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il brevetto militare alpino e altri brevetti che riconoscono le competenze acquisite, e ne disciplina le modalità di rilascio al personale in servizio nelle truppe alpine o in altri reparti specializzati, in possesso dei requisiti psico-fisici, di moralità e di servizio stabiliti nei regolamenti medesimi ».

#### ART. 2.

##### (*Incentivi*).

1. Ogni anno, al personale del comparto difesa e sicurezza sono riconosciuti sgravi ed agevolazioni fiscali, secondo cri-

teri e modalità stabiliti nel rispetto dei vincoli di bilancio.

2. Le regioni e gli enti locali, in osservanza dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi del comma 3, nonché nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono riconoscere eventuali benefici, di carattere economico, sociale e culturale, agli appartenenti alle Forze armate che prestano servizio nei rispettivi territori, anche in ragione della particolare natura del rapporto di servizio contratto e della particolare disciplina che esso comporta.

3. Al fine di assicurare parità di trattamento sull'intero territorio nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplina i criteri e le modalità con cui le regioni e gli enti locali possono garantire agli appartenenti alle Forze armate che prestano servizio nei rispettivi territori forme di incentivi, anche di carattere fiscale e assistenziale, nonché agevolazioni per l'accesso ai servizi pubblici locali e regionali.

### ART. 3.

#### *(Associazioni d'arma).*

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con la dotazione di 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2012, destinato alle associazioni d'arma riconosciute dal Ministero della difesa per lo sviluppo delle attività associative previste dai rispettivi statuti, anche al fine di incentivare il reclutamento e favorire, dopo il collocamento in congedo, la continuità, di un rapporto con le comunità e i territori dove i volontari delle Forze armate hanno prestato servizio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 4.

*(Disposizione finanziaria).*

1. Dall'attuazione degli articoli 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0049020\*